

STUDIO NOTARILE CHIODI - VIA SPADARI, 2 - 20123 MILANO - TEL. 02.85.42.121-RA.

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

* * * * *

N. 101.831 di Repertorio N. 25.209 di Raccolta
Repubblica Italiana

L'anno duemilanove questo giorno di martedì ot-
to settembre

8 settembre 2009

In Milano nel mio ufficio in Via Spadari n.2.
Avanti a me dott. **CESARE CHIODI DAELLI**, Notaio
residente in Milano, iscritto presso il Colle-
gio Notarile di Milano.

E' presente:

- GULIENETTI MERZAGORA Dott.ssa FRANCESCA nata
a Milano il 18 maggio 1958, residente in Milano
Piazza Castello n. 22, codice fiscale GLN FNC
58E58 F205U,

Comparente della cui identità personale io No-
taio sono certo,

PREMESSO

- che con assemblea verbalizzata con mio atto 9
marzo 2009 n.101272/24906 di rep. registrato
all'Ufficio di Milano 6 il 17 marzo 2009 n.6175
serie 1T i soci della associazione "ONDA Osser-
vatorio Nazionale sulla Salute della Donna" con
sede in Milano Via Fatabenefratelli n.17, codi-
ce fiscale 05041450965 hanno deliberato alcune
modifiche statutarie per rendere lo statuto più
consono alle attuali esigenze della Associazio-
ne al fine di ottenere il riconoscimento giuri-
dico;

- che la Prefettura di Milano, alla quale è
stata presentata la domanda di riconoscimento,
ha effettuato rilievi su alcuni articoli dello
statuto;

- che la comparente, nella sua qualità di Pre-
sidente del Consiglio Direttivo dell'Associa-
zione, con il precitato atto è stata autorizza-
ta ad introdurre nello statuto le eventuali mo-
difiche richieste dalla Prefettura al fine
dell'ottenimento del riconoscimento.

Ciò premesso

La comparente, come sopra autorizzata, dichiara
che il fondo di dotazione indisponibile è pari
ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero
zero) già depositati sul conto corrente intrat-
tenuto dall'Associazione presso Intesa Sanpaolo
e conviene di modificare nel tenore che segue
gli articoli 3), 5), 19), 20) e 23) dello sta-
tuto:

Articolo 3 - Sede

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6
REGISTRATO IN DATA
9.9.2009
ALN 21280 SERIE 1T
IMPOSTE ASSOLTE
EURO 168,00



L'associazione ha durata illimitata e ha sede a Milano Via Fatebenefratelli n.17.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è composto:

- dal fondo di dotazione indisponibile;
- da altri fondi costituiti dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 19 - Comitato tecnico - scientifico

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato tecnico - scientifico, anche chiamato Comitato degli esperti, che dura in carica 3 anni, è rieleggibile ed ha esclusivamente funzione consultiva. Esso è composto da un massimo di 20 membri preferibilmente non soci, tra accademici e clinici esperti nelle varie patologie femminili, rappresentanti del mondo economico - culturale e del giornalismo.

Articolo 20 - Collegio dei Revisori dei conti

I Revisori dei Conti (3 effettivi e 2 supplenti) sono eletti dall'Assemblea tra i non soci e devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio direttivo e all'Assemblea. I revisori, che restano in carica 3 anni e sono rieleggibili, devono esaminare il bilancio dell'Associazione, constatarne la regolarità amministrativa e formale, e inviare una relazione della loro opera al Presidente del Consiglio direttivo e per conoscenza a tutti i membri dello stesso.

Articolo 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole

di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Si allega al presente sotto "A" firmato dalla comparente e da me Notaio, il testo integrale dello statuto dell'associazione comprensivo delle modifiche sopra apportate.

La comparente che si trova nelle condizioni di legge mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene pubblicato mediante lettura da me datane alla comparente che approvandolo e confermandolo lo firmano con me Notaio in calce ed a margine dell'altro foglio, alle ore dieci e minuti trenta.

Consta il presente atto di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia su quattro pagine intere e parte della quinta.

F.to Francesca Gulienetti Merzagora

F.to dr. Cesare Chiodi Daelli Notaio

Allegato "A" del N. 101.831/25.209 di repertorio

STATUTO

Articolo 1

E' costituita una libera Associazione senza scopo di lucro denominata:

"ONDA Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna"

Articolo 2 - Scopi dell'Osservatorio per la salute delle donne

- studiare le principali problematiche della salute femminile con l'obbiettivo di migliorarne la consapevolezza sociale e politica e definire azioni utili per promuovere l'equità in tema di salute
- valutare l'impatto sociale ed economico nonché le implicazioni giuridiche e assicurative relative alle più frequenti patologie femminili al fine di definire una migliore allocazione delle risorse
- promuovere e divulgare la ricerca di base e clinica sulle principali patologie legate alla salute femminile
- promuovere la comprensione del significato e delle implicazioni legate alle differenze di genere nella ricerca, nella prevenzione e nei trattamenti
- fornire informazioni e sollecitare l'atten-



zione delle Istituzioni, del mondo della medicina, delle aziende, delle associazioni di pazienti e della popolazione in generale rispetto ai temi della salute femminile

- promuovere l'insegnamento dei problemi della salute delle donne in ambito scolastico e universitario

- valorizzare il ruolo della donna nella società in funzione della promozione del proprio e altrui benessere, promuovendo azioni educative in merito ai fattori di rischio, all'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, nonché sugli stili di vita più salutari

- promuovere pari opportunità per le donne, anche in posizioni di leadership, nel settore medico-sanitario

- tutelare la salute delle donne in ambito lavorativo anche relativamente al loro reinserimento sul posto di lavoro dopo una malattia

- incoraggiare le donne a svolgere un ruolo attivo nelle politiche sanitarie

Per la realizzazione di questi scopi l'Osservatorio promuove studi, pubblicazioni e convegni in collaborazione con Enti, Università ed Istituti interessati coinvolgendo anche le Istituzioni centrali e regionali in un'appropriata azione di lobby.

L'Osservatorio potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3 - Sede

L'associazione ha durata illimitata e ha sede a Milano Via Fatebenefratelli n.17.

Articolo 4 - Soci ordinari e onorari

Sono soci ordinari dell'Osservatorio i fondatori nonché coloro, persone fisiche o Enti, la cui domanda presentata per iscritto dall'interessato, sia accettata dal Consiglio direttivo all'unanimità su presentazione di almeno due soci. Il Consiglio non è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto della domanda di associazione.

I Soci accettano gli scopi dell'associazione e partecipano attivamente alla loro realizzazione. I soci ordinari hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre la quota versata il cui ammontare è stabilito annualmente dal Con-

siglio direttivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile, essa può venir meno per i seguenti motivi:

- recesso da comunicare per iscritto entro il 30 settembre di ciascun anno;
- delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto agli obblighi e alle norme del presente statuto, per altri motivi che comportino indegnità, ovvero per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ciascun anno qualora il versamento non venga regolarizzato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Divengono Soci onorari coloro che, persone fisiche o Enti, si siano distinti nel contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Osservatorio. Vengono designati dal Consiglio direttivo e hanno diritto di voto.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è composto:

- dal fondo di dotazione indisponibile;
- da altri fondi costituiti dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione dell'Associazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Associazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testa-



mentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

- da contributi;

- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Associazione saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci

- Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere

- Il Comitato tecnico - scientifico anche detto Comitato degli esperti

- I Revisori dei conti

Sono previsti rimborsi spese per i membri del Consiglio e del Comitato tecnico - scientifico per esborsi dovuti ad attività legate al funzionamento dell'Associazione.

Articolo 8 - Assemblea dei soci: composizione

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari e onorari in regola con il versamento delle quote sociali.

Articolo 9 - Assemblea: convocazione

L'Assemblea dei soci deve essere convocata con l'invio dell'Ordine del Giorno a mezzo raccomandata, fax, o posta elettronica, a mezzo telefax o con altro mezzo idoneo che attesti che il socio abbia avuto comunicazione dell'avviso di convocazione almeno 15 giorni prima della data fissata della riunione. Possono prendere parte e votare all'Assemblea i soci ordinari in regola con le quote associative.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione in particolare del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta domanda dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso

l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Articolo 10 - Assemblea: deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o da un membro del Consiglio. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea.

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Nell'Assemblea ordinaria per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione, per quella straordinaria occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci .

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta anche telematica. Le modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'Assemblea straordinaria solo se poste all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Assemblea: compiti

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del rendiconto economico e della relazione sull'attività svolta nonché del preventivo;
- la nomina del Consiglio direttivo;
- la nomina del Collegio dei Revisori del Conti;
- l'eventuale modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Artico 12 - Consiglio direttivo: composizione e durata

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci variabile tra 5 e 9. Nel proprio interno elegge il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere ed un Segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti. Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

Il Consiglio dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere è facoltà del Consiglio



cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea per la ratifica. Il Consiglio nomina al suo interno un Comitato di presidenza composto dal Presidente, dal vice Presidente ed eventualmente da un membro del Consiglio stesso

Articolo 13 - Consiglio direttivo: convocazione e deliberazioni

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri. Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 8 giorni prima (salvo i casi d'urgenza in cui sono richiesti almeno 2 giorni) tramite raccomandata, fax o posta elettronica e sono presiedute dal Presidente o in sua mancanza dal vice Presidente o dal consigliere più anziano. E' prevista la delega telematica.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio può partecipare, a richiesta ma senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico - scientifico

Articolo 14 - Consiglio direttivo: compiti

Sono compiti del Consiglio direttivo;

- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- approvare il rendiconto economico e del preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- deliberare sull'entità delle quote associative;
- redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- stabilire le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- adottare tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio sulla salute delle donne compresa la ricerca di finanziamenti/sponsorizzazioni e la partecipazione a bandi pubblici di finanziamento di progetti;
- autorizzare collaborazioni con enti pubblici e/o privati per la realizzazione delle finalità

sociali;

- assumere collaboratori retribuiti, nei limiti strettamente necessari al buon funzionamento dell'associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- determinare annualmente l'ammontare delle quote associative;
- nominare i Soci onorari.

Articolo 15 - Consiglio direttivo: responsabilità

Il Consiglio direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art 38 del Codice Civile.

Articolo 16 - Cariche sociali: Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 17 - Cariche sociali: Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

Articolo 18 - Cariche sociali: Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.

Articolo 19 - Comitato tecnico - scientifico

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato tecnico - scientifico, anche chiamato Comitato degli esperti, che dura in carica 3 anni, è rieleggibile ed ha esclusivamente funzione consultiva. Esso è composto da un massimo di 20 membri preferibilmente non soci, tra accademici e clinici esperti nelle varie patologie femminili, rappresentanti del mondo economico - culturale e del giornalismo.

Articolo 20 - Collegio dei Revisori dei conti

I Revisori dei Conti (3 effettivi e 2 supplenti) sono eletti dall'Assemblea tra i non soci e devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio direttivo e all'Assemblea. I revisori, che restano in carica 3 anni e sono

rieleggibili, devono esaminare il bilancio dell'Associazione, constatarne la regolarità amministrativa e formale, e inviare una relazione della loro opera al Presidente del Consiglio direttivo e per conoscenza a tutti i membri dello stesso.

Articolo 21 - Esercizio finanziario e di bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tale termine l'Assemblea approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere depositati presso la sede sociale, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione onde i soci possano prenderne visione. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserva o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 22 - Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci

Articolo 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile ed alle leggi vigenti in quanto compatibili.

F.to Francesca Gulienetti Merzagora

F.to dr. Cesare Chiodi Daelli Notaio

Io sottoscritto Dott. Cesare Chiodi Daelli Notaio in

Milano attesto che la presente copia è stata su *Copie*

confrontata con l'originale esistente nei



Milano, 22 Settembre 2009

[Handwritten signature]